

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RIVOLTI A DONNE VITTIME DI VIOLENZA ED AI LORO FIGLI DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI RAVENNA, CERVIA E RUSSI. PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2027 AI SENSI DELL'ART.56 DEL D.LGS.N.117/2017**

**TRA**

il Comune di Ravenna, in qualità di capofila del Servizio Sociale Associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, legalmente rappresentato da Dott. ssa \_\_\_\_\_ Dirigente del Servizio Sociale Associato, la quale non interviene ed agisce in questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ravenna, ai sensi dell'art.107 comma 3 del D.lgs. n.267/2000, dell'art.43 dello Statuto Comunale e dell'art.36 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ravenna (atto di conferimento incarico P.G.n.108614 del 25/05/2022)

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ iscritta al RUNTS n. \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di  
Presidente e Legale rappresentante munita dei necessari poteri

**Premesso che:**

una delle scelte di priorità individuate dalla programmazione sociale è riferita alla necessità di sostenere i percorsi di uscita delle donne dalla violenza di genere con azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di contrasto. Da diversi anni sul territorio dei Comuni di Ravenna Cervia e Russi sono previsti servizi rivolti alle donne vittime di violenza ed ai loro figli, nell'ambito delle politiche di welfare della gestione Sociale Associata.

Con Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data \_\_\_\_\_, in esecuzione della determina dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - è stata avviata una manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale finalizzato alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art.56 del d.lgs n.117/2017 (codice del terzo settore) per la gestione dei servizi rivolti a donne vittime di violenza ed ai loro figli da svolgersi sul territorio dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi.

**Visti:**

- la Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011, e ratificata dall'Italia con la L.n.77 del 11/06/2013;
- il D.L. n.93 del 14 agosto 2013, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito con modificazioni con L.n.119 del 15/10/2013 in particolare l'art.5 bis comma 1;
- il " Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023" adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 17 novembre 2017;
- la L.R. n.6 del 07/06/2014 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere" e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1011 del 28/06/2022 la Regione Emilia-Romagna che ha approvato il Piano Regionale contro la violenza di genere ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27/06/2014 n. 6;
- la Delibera di Giunta regionale n.1785 del 24/10/2022 "Approvazione delle schede attuative del Piano regionale contro la violenza di genere ai sensi della D.A.L. n.54 del 13/10/2021;
- la Delibera di Giunta Regionale n.586 del 23/04/2018 " Istituzione dell'elenco regionale del Centri antiviolenza e delle loro dotazioni in attuazione del Piano regionale contro la violenza di genere approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n.69/2016";
- la determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n.23859 del 13 novembre 2023 " Aggiornamento elenco centri antiviolenza e loro dotazioni di cui alla DGR n.586/2018;

**Richiamate:**

- la L.R.6/2014 dispone all'art.14, che la "Regione riconosce la funzione essenziale dei centri antiviolenza di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni della legge 15 ottobre 2013, n. 199, quali presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne a servizio delle donne, che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne e che forniscono consulenza, ascolto, sostegno e accoglienza a donne, anche con figli o figlie, minacciati o che hanno subito violenza; ne

valorizza saperi e modelli di intervento maturati nell'esperienza delle relazioni di pratiche di aiuto tra donne; li sostiene nella loro azione di supporto e rafforzamento dell'autonomia delle donne offese da violenza mediante progetti personalizzati tesi all'autodeterminazione, inclusione e rafforzamento sociale";

- l'Intesa Stato-Regioni del 14/09/2022 art. 1 che recita : "I centri antiviolenza erogano servizi di prevenzione e accoglienza a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figli/e minori, indipendentemente dal luogo di residenza";

- l'Intesa Stato-Regioni art. 6 che dispone al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari, il CAV partecipa alle reti territoriali interistituzionali, l'istituzione e il funzionamento delle reti sono regolari da appositi protocolli o accordi con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato nella pianificazione regionale;

- il D.Lgs.n.117/2017 " Codice del Terzo settore, a norma dell'art.1 comma2 lettera b) della legge n.106 del 06/06/2016;

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_( P.G.\_\_\_\_\_/\_\_\_)

Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art.1 Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art.2 Oggetto e finalità**

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Ravenna, in qualità di capofila del Servizio Sociale Associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, (nel seguito denominato Comune) e \_\_\_\_\_, (di seguito denominata Associazione) ed è finalizzata alla realizzazione di azioni e programmi di contrasto alla violenza di genere ed alla gestione dei servizi rivolti a donne vittime di violenza e loro figli da svolgersi sul territorio dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi.

Gli interventi da realizzare dovranno essere indirizzati ad implementare un sistema di "Prevenzione, protezione e percorsi di accompagnamento all'uscita dalla violenza di genere". L'attività dovrà riguardare le seguenti linee di intervento:

- gestione del Centro Antiviolenza (CAV) a valenza distrettuale sul territorio dei tre Comuni Ravenna, Cervia e Russi, nel rispetto dei requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case riugio, sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 14 settembre 2022 (Rep. Atti n.146/CU);

- gestione Case Rifugio per la messa in protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in raccordo con i Servizi Socio-sanitari territoriali, nel rispetto dei requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case riugio, sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 14 settembre 2022 (Rep. Atti n.146/CU);

- attività di promozione e sensibilizzazione a contrasto della violenza di genere.

### **Art.3 Caratteristiche del servizio**

L'Associazione nell'erogazione del servizio deve provvedere a:

- adottare la carta dei servizi offerti, contenente le prestazioni erogate e le modalità di accesso;
- garantire l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività;
- applicare la metodologia di accoglienza prevista dalle norme regionali vigenti, garantire gli standard minimi previsti dall' " Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 14 settembre 2022 (Rep. Atti n.146/CU), operare secondo le indicazioni contenute nel Piano Regionale contro la violenza di genere approvato con con Delibera

della Giunta regionale n. 1011 del 28/06/2022;

- garantire l'anonimato e la segretezza alle donne che si rivolgono al centro nonché il trattamento dei dati personali secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;
- garantire alle donne minacciate o vittime di violenza, ascolto, protezione e accoglienza, supporto psicologico, sostegno, aiuto, accompagnamento, orientamento, ospitalità, tutela e protezione;
- orientamento al lavoro con previsione di corsi di formazione, tirocini, consulenza per l'inserimento lavorativo;
- garantire percorsi individualizzati di sostegno e recupero, promozione e reinserimento sociale operando in modo integrato con i servizi che hanno in carico le donne;
- attivare tutti i soggetti componenti la rete dedicata al supporto delle donne e loro figli vittime di violenza;
- garantire l'integrazione coi i competenti servizi sociali, educativi, sanitari, nonché con gli altri servizi presenti sul territorio e con le forze dell'ordine (Prefettura, Questura, Procura, tribunale, Polizia Locale, Carabinieri, Ordine degli avvocati, Guardia di Finanza ecc.)
- aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522, per la mappatura nell'elenco dei centri antiviolenza del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- garantire un numero telefonico accessibile 7 giorni su 7 disponibile in orari prestabiliti per le donne vittime di violenza, una reperibilità 24 ore su 24 dedicata alle forze dell'ordine, servizi sociali e servizi sanitari.
- garantire forme di raccordo con centri antiviolenza e case rifugio che operano sul territorio provinciale, regionale e nazionale;
- garantire la partecipazione ai tavoli nazionali, regionali e locali, anche in collaborazione con altri centri antiviolenza del territorio;
- garantire l'attività di raccolta dati e delle informazioni sull'attività dei centri di accoglienza e delle case rifugio richieste dal flusso informativo della Regione Emilia Romagna, nel rispetto della normativa vigente per la tutela dei dati personali;
- garantire la necessaria documentazione per le donne ospitate nei centri, con particolare riferimento al momento dell'uscita;
- rispettare in tutte le comunicazioni, la documentazione e le dichiarazioni la titolarità pubblica delle Amministrazioni comunali di riferimento;
- svolgere attività di promozione di iniziative culturali, di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia sul tema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;
- assicurare tutte le rimanenti prestazioni di servizi previsti negli articoli successivi.

#### **Art. 4 Articolazione dei servizi e modalità gestionali**

##### **4.1 Centro Antiviolenza (CAV) a valenza distrettuale e Case Rifugio.**

L'Associazione, in linea con la progettazione e l'organizzazione del servizio contenuta nell'elaborato progettuale presentato in sede di selezione, si impegna a gestire, in particolare:

- a) un centro antiviolenza, da intendersi come spazio in cui le donne in temporanea difficoltà per avere subito minaccia e violenza fisica, economica, psicologica, possono trovare ascolto, accoglienza, sostegno ed orientamento nel quale si articolano le seguenti attività:

centralino telefonico, a cui le donne possono rivolgersi per stabilire il primo contatto, avere informazioni, fissare un primo appuntamento per il colloquio;

consulenza legale e psicologica;

colloqui di accoglienza;

supporto al reinserimento socio-lavorativo;

gruppi di auto aiuto;

accompagnamento delle donne alle udienze in tribunale e sostegno nelle fasi processuali;

Il Centro dovrà prevedere:

- una sede a Ravenna aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00, e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (almeno 50 ore settimanali);
- due spazi di ascolto e accoglienza, rispettivamente sul territorio del Comune di Cervia e del

Comune di Russi, aperti un giorno alla settimana per almeno 6 ore, con attivazione di trasferimento di chiamata automatico al centralino telefonico della sede del centro di prima accoglienza di Ravenna, al fine di garantire la continuità del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00, e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

- b) strutture residenziali da destinare all'ospitalità temporanea di donne e loro figli minori in situazione di grave pericolo e pertanto costrette ad abbandonare la propria casa. Case Rifugio dedicate ad indirizzo riservato o segreto.

E' garantita la segretezza della nuova temporanea residenza abitativa che permette alle donne e agli eventuali figli minori di avere un tempo, uno spazio e relazioni che consentano loro di recuperare equilibrio psichico, autonomia personale e reinserimento sociale.

Attualmente sono attive 5 (cinque) Case Rifugio; 3 Case ubicate sul territorio del Comune di Ravenna e 2 Case rese disponibili dal Comune di Cervia sul territorio comunale.

Le strutture presenti sul territorio del Comune di Ravenna, attualmente assicurano l'ospitalità di 24 persone, il numero dei posti può variare in considerazione del nucleo familiare (numero di figli minori) delle donne ospitate.

Pertanto l'associazione si impegna a garantire:

- almeno 24 posti dislocati in almeno 3 unità immobiliari sul territorio del Comune di Ravenna;
- almeno 4 posti nelle 2 unità immobiliari sul territorio del Comune di Cervia, che permettono l'ospitalità anche di nuclei con figli maschi di età superiore a 14 anni.

c) 2 ulteriori alloggi per l'accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di secondo livello) potrebbero rendersi disponibili a seguito del "Bando per la realizzazione di interventi relativi ad alloggi da destinare a soluzioni abitative temporanee per donne vittime di violenza di genere, in attuazione dell'art.13 L.R.n.18/2023". L'eventuale gestione andrà definita con un progetto specifico e con l'individuazione di risorse aggiuntive.

#### 4.2 – Requisiti e servizi minimi

Nella gestione del Centro antiviolenza (CAV) e delle Case Rifugio, l'Associazione deve assicurare il rispetto dei requisiti e i servizi previsti dall' " Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 14 settembre 2022 (Rep. Atti n.146/CU), nella misura minima ivi indicata, salvo quanto previsto dalla presente convenzione in ordine a singoli specifici aspetti e salvo i contenuti migliorativi proposti dall'associazione nell'elaborato progettuale presentato in sede di selezione.

Si fa riferimento in particolare ai requisiti strutturali dei servizi, alle caratteristiche organizzative e funzionali, ai requisiti del personale, alla formazione, alla supervisione e ai servizi minimi offerti, sintetizzabili come segue:

Centro Antiviolenza (CAV)

- Accoglienza;
- Ascolto;
- Consulenza psicologica e supporto di gruppo;
- Consulenza legale;
- Supporto indiretto ai minori per violenza condivisa e/o convissuta;
- Orientamento e accompagnamento alla formazione e lavoro;
- Attività di socializzazione;
- Mediazione culturale e linguistica

#### 4.3 – Gestione delle Case Rifugio

Alle donne ospitate presso le Case rifugio, oltre ai servizi indicati al punto precedente, devono essere garantiti:

- visite e supporto di un operatrice e/o volontaria debitamente formata nell'accoglienza di vittime di violenza;
- la reperibilità fino alle ore 24:00 di ogni giorno;
- l'accompagnamento dei minori, se necessario ed in accordo con il competente Servizio Sociale, in occasione di eventuali visite vigilate o udienze in Tribunale;
- il sostegno e la facilitazione nel rapporto con il territorio e i servizi;
- la fornitura di alimenti e prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona;
- giochi e materiale ludico per i minori ospitati;
- medicinali da banco e di primo soccorso, con la dotazione di una cassetta di pronto soccorso posizionata all'interno della struttura.

Tutte le ospitalità di donne e minori devono essere tempestivamente comunicate alla Questura di Ravenna, Ufficio Anticrimine, come da protocollo.

La permanenza presso la Casa Rifugio si fonda su criteri di autonomia delle donne nella gestione della attività quotidiane ed avviene nel rispetto di un Regolamento che verrà predisposto dall'associazione e trasmesso tempestivamente al Comune. Il Regolamento, al fine di escludere un'attività puramente assistenziale, può prevedere una quota di compartecipazione ai costi da parte delle donne ospitate, compatibilmente con la situazione socio-economica delle donne stesse. La quota eventualmente versata dalle ospiti verrà utilizzata per il pagamento di attrezzature e strumenti che resteranno comunque nella disponibilità della struttura (es. giochi, stoviglie ecc). L'ospitalità presso le strutture non potrà protrarsi, di norma, oltre i dodici mesi salvo diverse progettualità concordate con il Servizio Sociale Associato.

#### **Art. 5 Requisiti strutturali**

Gli immobili utilizzati per la gestione dei servizi devono possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente, essere facilmente accessibili anche da parte di persone con ridotta capacità motoria.

Il Centro Antiviolenza e le Case Rifugio devono avere i requisiti strutturali previsti dall' " Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 14 settembre 2022 (Rep. Atti n.146/CU).

#### **Art. 6 Prestazioni specifiche**

Nell'ambito del servizio in oggetto, sono comprese le seguenti prestazioni specifiche:

- assicurare progetti di osservazione ed ascolto dei minori maltrattati e abusati, interventi di sostegno alla genitorialità delle donne che si rivolgono al centro antiviolenza, in collaborazione con i competenti servizi socio- sanitari;
- promuovere, anche in collaborazione con l'Az. Usl, la refertazione psicologica delle donne vittime di violenza, al fine di fornire alla donna un supporto nel percorso medico-legale a tutela delle vittime di violenza;
- organizzare un servizio di sportello di accompagnamento al lavoro per le donne che si rivolgono al centro antiviolenza per il bilancio delle competenze, per la valutazione e supporto sui vincoli di cura dei minori, per l'incrocio della domanda/offerta;
- gestire e implementare il sito web del Centro Antiviolenza per garantire l'effettiva visibilità del servizio, la diffusione delle informazioni, la massima fruibilità da parte dell'utenza;
- realizzare momenti formativi ed informativi sul fenomeno della violenza di genere in collaborazione con le Forze dell'Ordine, i Servizi sociali, con gli operatori sanitari ed in generale con i soggetti componenti la rete di sostegno;
- predisporre e gestire una banca dati anonima relativa alla violenza di genere a livello distrettuale e dei tre singoli Comuni, per consentire un'attività di monitoraggio e rilevazione costante del fenomeno e delle relative strategie di prevenzione e contrasto;
- realizzare un servizio di documentazione sulla violenza di genere, aperto a tutta la cittadinanza, con particolare riferimento a studenti, stagisti, tirocinanti, operatori che abbiano la necessità di documentarsi sul tema della violenza di genere
- garantire supporto psicologico anche mediante l'attivazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto per le donne vittime di violenza;
- garantire l'inserimento in emergenza di donne e loro figli presso idonea struttura 24 ore su 24;
- predisporre specifica scheda per tutte le donne inserite nei percorsi di uscita dalla violenza.

#### **Art. 7 Risorse e locali per lo svolgimento del servizio**

Per realizzare i servizi oggetto della convenzione l'Associazione mette a disposizione:

sede RAVENNA:

- locali destinati a sede del Centro Antiviolenza (CAV), in proprietà o in locazione

- 3 unità immobiliari per l'ospitalità di almeno 24 persone fra donne figli/e

Sono a carico dell'Associazione le utenze varie (gas, acqua, telefono, elettricità, spese condominiali) e gli interventi di assistenza hardware e software, la manutenzione ordinaria e straordinaria mobili e attrezzature d'ufficio, compresa la strumentazione tecnica.

Sono inoltre a carico dell'associazione le spese di cancelleria, stampa, spedizione postale.

Per realizzare i servizi oggetto della convenzione il Comune mette a disposizione:

**sede CERVIA:**

uno spazio di ascolto e di accoglienza attivo presso idonei locali messi a disposizione dal Comune di Cervia, in grado di garantire alle donne adeguata privacy e dotati delle attrezzature e strumentazioni necessarie per lo svolgimento del servizio;

due Case Rifugio presso due immobili arredati di proprietà comunale, la cui localizzazione non viene espressamente dichiarata per motivi di sicurezza.

Sono a carico del Comune di Cervia la manutenzione straordinaria e le spese relative alle utenze.

L'Associazione ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni e degli spazi concessi in uso, compresi gli spazi esterni.

L'Associazione è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alle strutture e ai beni concessi in uso; è tenuta altresì a provvedere con tempestività agli interventi di manutenzione ad essa spettanti al fine di mantenere in buono stato di efficienza i beni utilizzati.

Le spese relative ad interventi di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari a causa di un utilizzo non corretto degli immobili saranno poste a carico dell'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di riconsegnare i beni utilizzati al Comune di Cervia, alla scadenza della presente convenzione, nello stato nel quale si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. Sia la consegna che la riconsegna saranno oggetto di apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Per realizzare i servizi oggetto della convenzione l'Associazione mette a disposizione:

**Sede RUSSI:**

uno spazio di ascolto e di accoglienza gestito in locali adeguatamente attrezzati.

Sono a carico dell'Associazione le utenze varie (affitto, gas, acqua, telefono, elettricità, spese condominiali) e gli interventi di assistenza hardware e software, la manutenzione ordinaria e straordinaria mobili e attrezzature d'ufficio, compresa la strumentazione tecnica.

Sono inoltre a carico dell'associazione le spese di cancelleria, stampa, spedizione postale.

### **Art. 8 Rapporti finanziari - spese rimborsabili**

Per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione il Comune di Ravenna mette a disposizione un importo massimo annuale di € 366.000,00 così ripartito Comune di Ravenna € 340.000,00, Comune di Cervia € 16.000,00, Comune di Russi € 10.000,00, che verrà trasferito in due rate semestrali anticipate, entro il mese di gennaio per il primo semestre a seguito di presentazione di una relazione delle attività e rendicontazione delle spese dell'anno precedente, ed entro il mese di luglio il secondo semestre, a seguito di presentazione di una relazione delle attività e rendicontazione delle spese dei primi sei mesi. Entro il mese di gennaio deve essere presentata copia, anche in formato digitale, di tutte le spese sostenute ed ammesse al rimborso.

Premesso che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, e che è possibile esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sono ammesse al rimborso:

- a) le coperture assicurative previste dal D.lgs.n.117/2017 art.18 per le volontarie impegnate nello svolgimento delle attività;
- b) le coperture assicurative relative agli immobili dove vengono svolti i servizi di prima accoglienza e di ospitalità;
- c) spese per le operatrici dipendenti e/o ad incarico professionale, comprensive di eventuali costi per trasferte e/o partecipazione a corsi di formazione e relativi contributi;
- d) rimborsi spesa alle volontarie per le attività connesse allo svolgimento dei compiti oggetto della convenzione, nonché la partecipazione ad iniziative o attività formative inerenti l'oggetto della convenzione;
- e) rimborso spese per l'organizzazione di iniziative, attività e progetti connesse allo svolgimento dei compiti oggetto della convenzione;
- f) rimborso delle spese di gestione relativamente a luce, acqua, riscaldamento, manutenzione ordinaria (spettante all'inquilino), spese telefoniche e fax, spese postali, di cancelleria e per informatizzazione, relativamente alle attività oggetto della presente convenzione;
- g) quota parte delle spese di funzionamento dell'Associazione nel rispetto del principio di effettività delle spese, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della

- convenzione anche attraverso l'utilizzo della contabilità analitica;
- h) spese per acquisto di alimenti, giochi, materiali scolastici, medicinali, indumenti e materiali di consumo in genere occorrenti per la gestione delle strutture, con riferimento alle ospiti che non dispongono di sufficienti risorse proprie e per servizi di cura e custodia dei minori ospiti;
  - i) spese per acquisto di materiali di consumo in dotazione alle strutture (es. elettrodomestici, biancheria per la casa, stoviglie da cucina e materiali per l'igiene della casa e personali ecc...);
  - j) spese per eventuali sistemazioni di emergenza presso strutture private (alberghi, pensioni ecc...);
  - k) spese per gli interventi di supervisione del gruppo delle operatrici del Centro Antiviolenza e delle Case Rifugio;

Ulteriori risorse saranno disponibili a seguito di trasferimenti di fondi per:

- finanziamenti ai Comuni sedi di Centri antiviolenza e case rifugio, del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art.5 e art.5bis comma 2 D.L.14 agosto 2013, n.93 convertito in legge 15 ottobre 2013 n.119), a fronte di un progetto di servizi aggiuntivi a quelli oggetto della presente convenzione;
- finanziamenti per la realizzazione di azioni e interventi volti a sostenere l'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza, previa presentazione dei singoli progetti, redatti in conformità ai criteri previsti dalle delibere regionali, ed approvati dalla Dirigente del Servizio Sociale Associato;
- finanziamenti per il supporto psicologico a sostegno delle donne e/o dei loro figli/e inseriti in un percorso di uscita dalla violenza previa presentazione dei singoli progetti, redatti in conformità ai criteri previsti dalle delibere regionali, ed approvati dalla Dirigente del Servizio Sociale Associato.

### **Art. 9 Risorse umane**

Per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività delle proprie associate volontarie, a cui verranno garantite le coperture assicurative previste dal D.Lgs n. 117/ 2017 art.18.

Ferma la centralità dell'apporto dell'attività delle volontarie, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Per lo svolgimento delle attività l'Associazione si avvale di personale esclusivamente femminile che utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante, come pratica fondata sulla lettura della violenza di genere come fenomeno politico e sociale complessivo strutturale, di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza, nonché del lavoro in equipe multi- professionale e quella del lavoro in rete con i servizi presenti sul territorio (istituzionali, sociali, sanitari, socio- sanitari).

Le operatrici, incluse le volontarie, devono essere adeguatamente formate, seguendo un approccio di genere, sul tema della violenza maschile, sulle cause strutturali e conseguenze, sulla valutazione del rischio, sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, sui principi della Convenzione di Istanbul, sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa.

La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 in affiancamento). Le operatrici devono effettuare inoltre almeno 16 ore annue di aggiornamento.

L'Associazione deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali, ed almeno 16 ore annue di attività di supervisione.

Fermo restando quanto suindicato per i requisiti delle operatrici si rinvia ad art.3 e art.10 Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 14 settembre 2022 (Rep. Atti n.146/CU).

Nel rispetto dei predetti requisiti minimi, l'Associazione adotta il modello organizzativo proposto all'interno dell'elaborato progettuale presentato in sede di selezione ed assicura la presenza di una responsabile/coordinatrice del Centro Antiviolenza e di una responsabile/coordinatrice delle Case Rifugio.

Fermo restando quanto suindicato, la metodologia di lavoro da adottare è quella del lavoro in equipe multi-professionale e quella del lavoro in rete con i servizi presenti sul territorio (istituzionali, sociali, sanitari, socio-sanitari).

## **Art. 10 Obblighi e adempimenti dell'Associazione**

L'Associazione deve svolgere le attività oggetto della convenzione nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti, secondo le disposizioni di cui alla presente convenzione e in conformità con l'elaborato progettuale presentato in sede di selezione.

L'Associazione assume ogni onere e responsabilità in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in merito all'applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dei propri lavoratori, ed in particolare l'obbligo di individuare la figura di datore di lavoro e quindi di ottemperare ai disposti degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08 e s.mm.ii, qualora ne ricorrano i presupposti.

L'Associazione nei confronti del personale retribuito impiegato alle proprie dipendenze, è tenuta a garantire l'applicazione integrale dei vigenti CCNL ed il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni.

Le prestazioni svolte sia dal personale retribuito che da quello volontario non potranno configurare alcuna ipotesi di rapporto di lavoro, di qualsiasi natura o genere, tra lo stesso personale e il Comune.

Prima dell'avvio delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione deve comunicare la nomina della coordinatrice del servizio, figura di riferimento per il Servizio Sociale Associato. L'Associazione deve altresì trasmettere al predetto Servizio l'elenco dei nominativi, recapiti e curricula delle figure che opereranno presso il Centro, le Case Rifugio e ogni altre sede attiva e le date di avvio delle varie attività.

Tutte le informazioni relative ai rapporti di lavoro (assunzioni e cessazioni ecc.) devono essere comunicate alla Dirigente competente tramite PEC all'indirizzo : [comune.ravenna@legalmail.it](mailto:comune.ravenna@legalmail.it).

L'Associazione deve collaborare alle verifiche effettuate ai sensi del successivo art.12 da parte del competente Dirigente, il quale potrà richiedere in ogni momento, informazioni e/o documentazioni a fini statistici e potrà effettuare, senza alcun preavviso, sopralluoghi e verifiche presso le sede del Centro e delle strutture di ospitalità.

## **Art. 11 Strumenti di valutazione**

Ai fini della rilevazione di dati qualitativi e quantitativi del servizio, l'Associazione deve utilizzare idonei strumenti tesi al monitoraggio delle attività, degli obiettivi e dei programmi.

Con cadenza semestrale l'associazione trasmette al Comune la rendicontazione delle attività svolte, contenente le seguenti informazioni minime relative ad ogni caso trattato:

- informazioni generali: età, residenza, nazionalità, stato civile, presenza dei figli, natura della problematica vissuta e sue eventuali connotazioni specifiche, data primo contatto, provenienza contatto;
- interventi effettuati: descrizione degli interventi effettuati, del ruolo degli altri soggetti della rete, delle eventuali difficoltà e dell'esito finale degli interventi;
- relazione generale sull'andamento dei servizi, sui mezzi impiegati, sui risultati conseguiti.

Le informazioni di cui sopra verranno riportate in forma tale da garantire l'anonimato.

Deve comunque essere garantita l'attività di raccolta dati, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, e l'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi al fine di contribuire al sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte da Dipartimento per le Pari Opportunità, dall'ISTAT e dalle Regioni.

## **Art. 12 Verifiche e controlli sulla qualità del servizio**

Il Comune, nella persona del Dirigente del Servizio Sociale Associato, si riserva di effettuare verifiche a cadenza periodica, secondo specifiche esigenze ed in particolare:

- verifica annuale dei risultati conseguiti dal servizio e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti;
- verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'Associazione, finalizzate a valutare l'azione degli operatori da essa impegnati, in termini di efficienza e di efficacia;
- verifiche disposte in qualunque momento dal Dirigente preposto alla supervisione delle attività svolte allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo al soggetto aggiudicatario.

Il Comune ha il diritto di effettuare le verifiche sullo svolgimento regolare dei servizi e del puntuale adempimento degli obblighi nei confronti delle operatrici impiegate nei servizi oggetto della presente convenzione.

All'Associazione è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su



problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

### **Art. 13 Assicurazioni**

L'Associazione esonera il Comune di Ravenna da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o a cose, di qualsiasi specie ed entità, e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi, che dovessero derivare dallo svolgimento da parte dell'associazione medesima delle attività di cui alla presente convenzione.

L'Associazione deve disporre di adeguate polizze assicurative a copertura di eventuali danni causati dovuti a fatto o colpa inerente o conseguente l'espletamento dei servizi, ed a contrarre polizza assicurativa RCT (assicurazione responsabilità civile verso terzi) e polizza RCO (assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro).

Copia delle polizze è consegnata al Comune prima dell'avvio delle attività.

### **Art. 14 Obblighi in materia di tracciabilità**

Come indicato nella delibera ANAC n.371/2022, i flussi finanziari di cui alla presente convenzione sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 della legge n.136/2010.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Ravenna, con PEC alla Dirigente competente all'indirizzo : [comune.ravenna@legalmail.it](mailto:comune.ravenna@legalmail.it). eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi alla presente convenzione.

L'Associazione si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Ravenna ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo di Ravenna della notizia di inadempimento della propria controparte (nel caso di contratti stipulati per attività funzionali all'oggetto della presente convenzione) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Comune, in occasione di ogni pagamento all' Associazione, verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art.3, comma 9-bis, della legge n.136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi e funzionali all'oggetto della presente convenzione costituisce causa di risoluzione del contratto medesimo.

### **Art. 15 Durata**

La durata della convenzione è di tre anni (36 mesi) con decorrenza dalla data di avvio di esecuzione, prevista dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2027 con eventuale opzione di rinnovo, in forma scritta a seguito di valutazione positiva dell'attività svolta, per ulteriori tre annualità (36 mesi) e precisamente dal 01/01/2028 fino al 31/12/2030. E' escluso qualsiasi rinnovo tacito.

### **Ar.16 Risoluzione- recesso**

Il Comune può risolvere in ogni momento, previa diffida di almeno 30 giorni, la presente Convenzione per:

- provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida;
- gravi violazioni in ordine all'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, contestate e non eliminate dall'Associazione entro il termine concesso, anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione Comunale;
- scioglimento dell'Associazione;
- modifiche dello Statuto che ne cambino sostanzialmente le finalità.

L'Associazione può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 90 giorni, per provata inadempienza del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente Convenzione.

E' fatto salvo inoltre il diritto di recesso da parte del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalle spese sostenute dall'Associazione fino al ricevimento della comunicazione di recesso.

### **Art. 17 Informativa su trattamento dei dati**

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.Lgs. n.101/2018, le parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali

nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione della presente convenzione. Ai sensi del decreto legislativo citato, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché al rispetto di norme di sicurezza. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art.13 del decreto legislativo citato, invi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

#### **Art.18 Spese**

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017. E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte richiedente.

#### **Art.19 Foro competente**

Per tutte le controversie, in ordine all'interpretazione, validità, efficacia o esecuzione delle singole clausole o della presente convenzione è competente il Foro di Ravenna.

#### **Art.20 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Ravenna  
La Dirigente del Servizio Sociale Associato

Per Associazione  
Il Legale Rappresentante